

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
88/C 128/01	ECU.....	1
88/C 128/02	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio del 3 dicembre 1987, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo .....	2
88/C 128/03	Procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche — procedura aperta .....	2
88/C 128/04	Comunicazione C(88) 896 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983 .....	3
88/C 128/05	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE .....	3
<i>II Atti preparatori</i>		
<b>Commissione</b>		
88/C 128/06	Proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) .....	4
<i>III Informazioni</i>		
<b>Commissione</b>		
88/C 128/07	Comunicato .....	10
88/C 128/08	Bando di concorso generale COM/A/607 (amministratore principale) .....	16
88/C 128/09	Bando di concorso generale COM/A/608 (capodivisione) .....	19
88/C 128/10	Bando di concorso generale COM/A/609 (amministratore principale) .....	22

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

16 maggio 1988

(88/C 128/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,4968	Peseta spagnola	137,801
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,7866	Scudo portoghese	169,887
Marco tedesco	2,08064	Dollaro USA	1,23334
Fiorino olandese	2,33286	Franco svizzero	1,72976
Sterlina inglese	0,652905	Corona svedese	7,25635
Corona danese	7,97353	Corona norvegese	7,59675
Franco francese	7,05593	Dollaro canadese	1,51886
Lira italiana	1546,91	Scellino austriaco	14,6299
Sterlina irlandese	0,778819	Marco finlandese	4,94630
Dracma greca	166,735	Yen giapponese	153,921
		Dollaro australiano	1,59655
		Dollaro neozelandese	1,78486

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18. 12. 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18. 12. 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19. 12. 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16. 12. 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16. 12. 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13. 5. 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio del 3 dicembre 1987, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo**

(88/C 128/02)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio del 3 dicembre 1987 (GU n. L 367/87), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0130	13	Tailandia	1 015 000 pezzi
40.0140	14	India	25 000 pezzi
40.0150	15	Pakistan	115 000 pezzi
40.0260	26	Malaysia	245 000 pezzi
40.0270	27	Indonesia	141 000 pezzi
40.0280	28	Brasile	54 000 pezzi
40.0560	56	Brasile	26 t
40.0580	58	India	3 505 t
40.0670	67	Indonesia	44 t
40.0760	76	Pakistan	95 t
40.0840	84	India	64 t
40.1110	111	Pakistan	3 t

**Procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche — procedura aperta**

(88/C 128/03)

*(Il testo integrale sarà pubblicato nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» n. S 95 del 14 maggio 1988).*

**Comunicazione C(88) 896 della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983**

(88/C 128/04)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario <sup>(1)</sup>, la Commissione ha deciso, a decorrere dal 6 maggio 1988 la seguente modifica al regime d'importazione applicato in Francia nei confronti dell'Unione Sovietica.

Gli importi dei seguenti contingenti di cui all'allegato VII, lettera f, (Francia) della decisione 87/60/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, applicati nei confronti dell'Unione Sovietica, per il 1988 vengono eccezionalmente modificati come segue:

Codice NC	Designazione delle merci	Valori (migliaia di FF)
8527, 1110, 1190 1900, 2110, 2190 2900, 3110, 3191 3199, 3200, 3910 3991, 3999 8528, 1050, 1060 1071, 1073, 1079 1091, 1099, 8528, 2010, 2071 2073, 2079, 2090 8529, 1010, 1090 9010, 9099	Apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, loro parti e pezzi staccati (con un importo massimo di 15 milioni di FF per gli apparecchi riceventi di televisione di cui 7 milioni di FF per quelli a colori e 3,565 milioni di FF per impianti ad alta fedeltà con lettore CD, tuner e tuneramplificatori)	26 700

<sup>(1)</sup> GU L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

**Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE**

(88/C 128/05)

La Commissione, con decisione C(88) 894 del 6 maggio 1988 ha autorizzato il Regno di Spagna a escludere dal trattamento comunitario utensili e utensileria a mano, codice NC 8203, 8204, 8205, 8206 00 00 originari di Taiwan e della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1988.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel.: (02) 235 23 64.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA)**

COM(88) 99 def.

*(Presentata dalla Commissione l'11 marzo 1988)*

(88/C 128/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione ... del Consiglio, del ..., relativa alle risorse proprie; in particolare l'articolo ...,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3735/85 <sup>(2)</sup>, è applicabile, a norma dell'articolo 14, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1988;

considerando che le disposizioni relative al regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse IVA nonché le modalità di entrata in vigore di detto regime devono essere applicate a partire dal 1° gennaio 1989;

considerando che è opportuno scegliere come metodo unico definitivo di determinazione della base delle risorse IVA il metodo delle entrate, in quanto esso è affidabile e già applicato dalla maggior parte degli Stati membri;

considerando che le disposizioni previste dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2892/77 possono essere mantenute, ad eccezione di quelle non più necessarie o che occorre modificare alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che gli importi di IVA la cui riscossione è caduta in prescrizione, annullata o abbandonata, a qualunque titolo, da parte degli Stati membri, devono essere reintegrati nelle entrate IVA di cui tenere conto per la determinazione delle base delle risorse proprie IVA;

considerando che è opportuno prevedere che la Commissione esamini, in collaborazione con le amministrazioni nazionali, le procedure nazionali per la determinazione e la riscossione dell'IVA, nonché l'efficacia dei sistemi di controllo applicati dagli Stati membri nel settore dell'IVA; che a seguito di detto esame la Commissione stabilisca periodicamente una relazione sulla riscossione effettiva dell'IVA in ciascuno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

## Disposizioni generali

## Articolo 1

Le risorse IVA provengono dall'applicazione dell'aliquota comunitaria, fissata conformemente alla decisione ... relativa alle risorse proprie, alla base determinata conformemente al presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 356 del 31. 12. 1985, pag. 1.

## TITOLO II

**Campo d'applicazione***Articolo 2*

1. La base delle risorse IVA è determinata prendendo in considerazione le operazioni imponibili di cui all'articolo 2 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, ad esclusione delle operazioni esentate a norma degli articoli da 13 a 16 di detta direttiva.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, per la determinazione delle risorse IVA, devono essere prese in considerazione:

- le operazioni oggetto di esenzione, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore;
- le operazioni che gli Stati membri continuano a tassare in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE;
- le operazioni che gli Stati membri continuano ad esonerare a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE;
- le operazioni che sono sottoposte ad imposta in virtù della facoltà di opzione concessa dagli Stati membri ai soggetti passivi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 77/388/CEE.

3. In deroga al paragrafo 1, per la determinazione delle risorse IVA, gli Stati membri hanno la facoltà di non tener conto delle operazioni effettuate da soggetti passivi la cui cifra d'affari annua, determinata secondo le norme previste dall'articolo 24, paragrafo 4 della direttiva 77/388/CEE, nonché gli acquisti annuali dai quali l'IVA è detraibile, non eccedano un importo di 10 000 ECU, convertito in moneta nazionale al tasso medio dell'esercizio interessato; gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione fino al 10 % in più o in meno.

## TITOLO III

**Metodo di calcolo***Articolo 3*

Per un dato anno civile e fatti salvi gli articoli 5 e 6, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale delle entrate nette di IVA incassate dallo Stato membro nel corso di detto anno per l'aliquota secondo la quale l'IVA è riscossa durante il medesimo anno.

Qualora in uno Stato membro siano applicate varie aliquote di IVA, la base delle risorse IVA è calcolata dividendo il totale delle entrate nette riscosse per l'aliquota media ponderata dell'IVA. In tal caso, lo Stato membro determina l'aliquota media ponderata, calcolata alla quarta cifra decimale, applicando il metodo comune di calcolo definito all'articolo 4. Tale aliquota media ponderata è espressa in percentuale.

*Articolo 4*

1. Per il calcolo della ponderazione delle varie aliquote di cui all'articolo 3, lo Stato membro ripartisce per aliquota IVA applicata tutte le operazioni che sono imponibili ai sensi della propria legislazione nazionale e che, tenuto conto dell'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, sono gravate da IVA non detraibile da parte del cessionario, nonché l'autoconsumo degli agricoltori forfettari e le loro vendite dirette ai consumatori finali.

Le aliquote di IVA da prendere in considerazione sono quelle che, conformemente al paragrafo 7, hanno un'incidenza sulle entrate dell'IVA incassate durante l'anno considerato.

Le operazioni che, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, sono oggetto di esenzione con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore sono considerate operazioni imponibili ad aliquota 0 %.

2. La ripartizione per aliquota di IVA è effettuata per le seguenti categorie:

a) Le categorie qui di seguito elencate, quando sono gravate da IVA non detraibile:

- i consumi finali delle famiglie sul territorio previsti dall'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE per lo Stato membro interessato, fatta salva la parte da riprendere alla lettera b), e i consumi intermedi delle amministrazioni private e delle amministrazioni pubbliche,
- i consumi intermedi degli altri settori,
- la formazione lorda di capitale fisso delle amministrazioni pubbliche,
- la formazione lorda di capitale fisso degli altri settori,
- i terreni fabbricati e i terreni edificabili, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CEE,
- le operazioni relative all'oro diverso dall'oro ad uso industriale.

b) L'autoconsumo degli agricoltori forfettari e loro vendite dirette ai consumatori finali.

3. Per la ripartizione di cui al paragrafo 2, le operazioni degli agricoltori forfettari di cui alla lettera b) di detto paragrafo sono sottoposte ad un'aliquota che corrisponde alla percentuale dell'onere a monte di IVA che ha gravato queste operazioni.

(<sup>1</sup>) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

4. La ripartizione delle operazioni per categoria statistica è determinata tramite dati desunti dai conti nazionali, conformemente al sistema europeo di conti economici integrati (SEC). I conti nazionali in questione sono quelli relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA.

Gli Stati membri possono essere autorizzati ad utilizzare, secondo la procedura prevista all'articolo 13, dati concernenti un anno diverso, che tuttavia non deve essere anteriore al quinto anno precedente l'esercizio finanziario in questione.

5. Per procedere alla selezione di talune operazioni gravate da IVA non detraibile ed alla ripartizione per aliquota IVA, è possibile ricorrere a dati desunti da fonti diverse dal SEC ma che a questo possono essere adattate, vale a dire in primo luogo dai conti nazionali interni, quando comportano la necessaria suddivisione, oppure, in mancanza di questi, da qualsiasi altra fonte appropriata.

6. Per determinare la ponderazione relativa a ciascuna aliquota, lo Stato membro calcola il rapporto tra il valore delle operazioni relative a tale aliquota e il valore totale dell'insieme delle operazioni.

7. Se l'aliquota di IVA applicabile a tutte le operazioni o a talune di esse o il regime fiscale di alcune operazioni subisce una modifica che abbia incidenze sulle entrate di IVA incassate, lo Stato membro calcola una nuova aliquota media ponderata. Quest'ultima è applicata alle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota o del regime modificato.

In deroga al primo comma, lo Stato membro ha la facoltà di calcolare un'unica aliquota media ponderata. A questo scopo, le operazioni per le quali è intervenuto un cambiamento di aliquota o di regime sono ripartite fra la vecchia e la nuova aliquota o il vecchio e il nuovo regime, pro rata temporis, tenuto conto del periodo medio intercorso fra l'entrata in vigore dell'aliquota o del regime modificati e la riscossione delle entrate provenienti dall'applicazione di tale aliquota o di tale regime, calcolato sull'insieme dell'anno considerato. Questo periodo medio può essere arrotondato al mese intero.

#### Articolo 5

1. Al fini dell'applicazione dell'articolo 3, gli Stati membri aggiungono, se del caso, alle entrate effettivamente riscosse, un importo corrispondente al totale dell'IVA non riscossa, per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta, accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE.

2. Le entrate riscosse da uno Stato membro sono ridotte di un importo corrispondente al totale dell'IVA a monte, eccezion fatta per quella relativa all'autoconsumo e alla vendita diretta ai consumatori finali che gli agricoltori non hanno recuperato a causa dell'applicazione, in quello Stato membro, della facoltà di ridurre le percentuali forfettarie di compensazione applicabili alle operazioni effettuate dagli agricoltori forfettari, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE. Gli importi dell'IVA a monte e gli importi compensati sono quelli relativi all'anno in questione.

Questa disposizione può essere applicata unicamente se le percentuali forfettarie di compensazione fissate conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE lasciano sussistere una sottocompensazione pari o superiore a mezzo punto.

3. Per un anno determinato, le entrate incassate da uno Stato membro sono aumentate degli importi di IVA la cui riscossione è caduta in prescrizione, annullata o abbandonata nel corso di questo stesso anno a norma delle disposizioni nazionali ad eccezione degli importi che:

- non hanno potuto essere riscossi nonostante l'avviamento di una procedura d'esecuzione forzata,
- oppure non sono stati versati in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 9, ultimo trattino della direttiva 77/388/CEE.

#### Articolo 6

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, alle operazioni effettuate dai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua supera 10 000 ECU ma che beneficiano di una franchigia in virtù dell'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE e nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano la base delle risorse IVA a partire dalle dichiarazioni che i soggetti passivi devono fare, conformemente all'articolo 22 di detta direttiva e, in mancanza di dichiarazioni o quando in queste ultime non figurano le informazioni necessarie, sulla base di dati adeguati quali altre dichiarazioni fiscali, contabilità a livello professionale, serie statistiche complete.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto trattino:

- per le operazioni elencate nell'allegato E della direttiva 77/388/CEE, che gli Stati membri continuano ad assoggettare all'imposta a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera a) di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero esenti;
- per le operazioni elencate nell'allegato F della direttiva 77/388/CEE, che gli Stati membri continuano ad esentare a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero sottoposte a tassazione;

— per le operazioni di cui all'allegato G, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE e che sono sottoposte a tassazione in virtù di un'opzione accordata ai soggetti passivi dagli Stati membri, conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, lettera c) di detta direttiva, gli Stati membri calcolano la base delle risorse IVA come se tali operazioni fossero esenti.

3. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, uno Stato membro può essere autorizzato:

— a non tener conto, nel calcolo della base delle risorse IVA

a) di una o più categorie di operazioni elencate agli allegati E, F e G della direttiva 77/388/CEE alle quali si applica il paragrafo 2 del presente articolo,

b) delle imposte non riscosse, per effetto delle riduzioni decrescenti dell'imposta accordate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE;

— oppure a calcolare la base delle risorse IVA nei casi previsti alle lettere a) e b) ricorrendo a valutazioni approssimative,

quando in questi casi un calcolo preciso della base delle risorse IVA potrebbe comportare oneri amministrativi che non sarebbero giustificati dall'incidenza delle operazioni in causa sulla base totale delle risorse IVA di tale Stato membro.

4. Quando uno Stato membro si avvale dell'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma e paragrafo 7 della direttiva 77/388/CEE, per restringere l'esercizio dei diritti a deduzione, la base delle risorse IVA può essere determinata come se l'esercizio del diritto a deduzione non fosse stato ristretto.

Il primo comma si applica, per quanto concerne l'articolo 17, paragrafo 6, secondo comma della direttiva 77/388/CEE, solamente all'acquisto di prodotti petroliferi e di autovetture da turismo quando queste sono utilizzate a titolo professionale.

5. Qualora uno Stato membro accordi il rimborso dell'imposta a norma dell'articolo 6 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (\*), dalla base delle risorse IVA si

detrae, se del caso, l'importo della base imponibile delle operazioni che hanno dato luogo ai rimborsi.

#### TITOLO IV

##### Disposizioni sulla contabilizzazione e sulla messa a disposizione

###### Articolo 7

1. Anteriormente al 1° luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto in cui si indica l'ammontare totale della base delle risorse IVA, calcolata conformemente all'articolo 3, relativa all'anno civile precedente ed alla quale deve essere applicata l'aliquota prevista all'articolo 1.

2. L'estratto fornisce tutti i dati necessari utilizzati per stabilire la base e tali da consentire il controllo previsto all'articolo 11. Esso indica distintamente la base proveniente dalle operazioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4.

3. I dati da utilizzare per stabilire la base sono i dati più recenti che esistono al momento della compilazione dell'estratto.

###### Articolo 8

Al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima della base delle risorse IVA per il successivo esercizio.

###### Articolo 9

1. Le rettifiche da apportare agli estratti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o concernenti gli esercizi precedenti sono effettuate dalla Commissione d'accordo con lo Stato membro.

Le rettifiche agli estratti sono raggruppate in uno stato cumulativo stabilito al 30 giugno.

In mancanza di accordo dello Stato membro e dopo un nuovo esame, la Commissione adotta le misure che giudica necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento.

2. Dopo il 30 giugno del quarto anno che segue un dato esercizio, l'estratto annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 1 non è più rettificato, tranne che per i punti notificati prima di questa scadenza, sia a cura della Commissione che a cura dello Stato membro interessato.

(\*) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.



## TITOLO V

## Disposizioni sul controllo

## Articolo 10

1. Per quanto riguarda ogni esercizio, gli Stati membri informano la Commissione, al più tardi il 30 aprile, circa le soluzioni e le modifiche ad esse che si propongono di adottare per determinare la base delle risorse IVA relativa alle singole categorie di operazioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, indicando, ove occorra, la natura dei dati che essi considerando adeguati, nonché una stima del valore della base imponibile corrispondente alle singole categorie di operazioni.

La Commissione comunica agli Stati membri, entro 30 giorni, le informazioni di cui sopra che essa riceve da ciascun Stato membro.

2. La Commissione esamina, secondo la procedura prevista all'articolo 13, le soluzioni e le modifiche proposte.

## Articolo 11

1. Per quanto riguarda le risorse IVA, i controlli della Commissione sono effettuati presso le amministrazioni competenti degli Stati membri. Nell'ambito di tali controlli, la Commissione si accerta in particolare della regolarità delle operazioni di centralizzazione della base imponibile e della determinazione dell'aliquota media ponderata di cui agli articoli 3 e 4, nonché dell'ammontare totale delle entrate nette di IVA percepite, assicurandosi altresì che sia rispettato il carattere adeguato dei dati presi in considerazione e la conformità al presente regolamento dei calcoli effettuati per determinare l'ammontare delle risorse IVA provenienti dalle operazioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4.

2. Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 165/74 del Consiglio, del 21 gennaio 1974, per la determinazione dei poteri e degli obblighi degli agenti delegati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71<sup>(1)</sup>, si applica anche ai controlli delle risorse IVA. Per l'applicazione dell'articolo 5 del suddetto regolamento, è inteso che le informazioni cui esso si riferisce possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le loro funzioni inerenti alla messa a disposizione ed al controllo delle risorse IVA, debbono conoscerle.

3. A seguito dei controlli di cui al paragrafo 1, l'estratto annuale relativo ad un dato esercizio è rettificato alle condizioni previste dall'articolo 9.

## Articolo 12

1. La Commissione esamina, in collaborazione con le amministrazioni competenti degli Stati membri, le procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione dell'IVA applicate dagli Stati membri, nonché l'efficacia dei loro sistemi di controllo nel settore di quest'imposta.

2. A seguito di detto esame, la Commissione compila ogni tre anni una relazione sulla riscossione effettiva dell'IVA in ciascuno Stato membro.

3. La Commissione presenta questa relazione al Parlamento e al Consiglio per la prima volta al più tardi il 31 dicembre 1991.

## Articolo 13

1. Il comitato di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del Consiglio<sup>(2)</sup>, qui appreso denominato «comitato», esamina regolarmente, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

2. Lo Stato membro che chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, o all'articolo 6, paragrafo 3, indirizza la sua richiesta alla Commissione, non appena possibile e al più tardi il 30 aprile dell'esercizio dal quale decorre l'applicazione dell'autorizzazione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, quanto prima e comunque, al più tardi, il 31 dicembre di detto esercizio, un progetto di decisione.

3. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro, il Comitato esamina le soluzioni di cui all'articolo 10.

Se, a seguito dell'esame da parte del comitato, emergono divergenze di opinioni circa le soluzioni prescelte, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, non appena possibile ma non oltre il 31 dicembre dell'esercizio a partire dal quale la soluzione deve essere applicata, un progetto di decisione.

4. Il comitato formula un parere sui progetti di decisione di cui ai paragrafi 2 e 3, entro un termine che il

<sup>(1)</sup> GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

presidente può fissare a seconda dell'urgenza, eventualmente procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri in detto verbale.

La Commissione tiene nel massimo conto il parere formulato dal comitato.

5. Entro lo scadere del termine di 60 giorni successivi al parere del comitato, la Commissione adotta una decisione che comunica agli Stati membri.

## TITOLO VI

### Disposizioni finali

#### *Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Tuttavia, esso non si applica alla compilazione o alla correzione degli estratti che indicano la base delle risorse IVA degli anni che precedono il 1989, stabiliti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77, che rimangono d'applicazione per gli estratti in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

## COMUNICATO

(88/C 128/07)

Le disposizioni dello statuto dei funzionari e dei relativi allegati prevedono che i concorsi generali per l'assunzione di personale siano preceduti da un bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Pertanto possono essere prese in considerazione soltanto le candidature presentate in risposta al bando relativo ad un determinato concorso. Non si terrà quindi conto delle candidature inoltrate anteriormente al bando di concorso.

L'atto di candidatura deve essere compilato a macchina o a stampatello attenendosi alle relative istruzioni. Nella casella apposita occorre specificare il numero del concorso.

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE,  
INDETTI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ MEDIANTE BANDI PUBBLICATI NELLA  
GAZZETTA UFFICIALE

**I. Requisiti generali**

Per poter essere assegnato ad un impiego presso una delle istituzioni delle Comunità europee, il candidato, in conformità alle disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità, deve soddisfare i requisiti qui sotto indicati, e cioè:

1. essere cittadino di uno degli Stati membri delle Comunità (<sup>1</sup>), salvo deroga concessa dall'autorità che ha il potere di nomina, e godere dei diritti civili e politici;
2. essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari;
3. offrire le garanzie di moralità richieste per l'esercizio delle sue funzioni; il controllo di queste garanzie si effettuerà secondo le modalità in uso nei diversi paesi membri;
4. aver sostenuto un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami;
5. essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni;

---

(<sup>1</sup>) Gli Stati membri sono: il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Repubblica federale di Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito.

6. possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità (\*) ed una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale delle Comunità, in relazione alle funzioni che deve svolgere.

## II. Procedura

In conformità alle disposizioni dello statuto dei funzionari, il concorso si svolge secondo la seguente procedura:

1. i candidati devono riempire un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina; agli stessi può essere richiesto ogni altro documento o informazione ritenuta necessaria;
2. per ogni concorso, una commissione giudicatrice è nominata dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale;
3. l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 della precedente sezione I e lo trasmette alla commissione giudicatrice, unitamente ai fascicoli di candidatura;
4. compiuto l'esame dei fascicoli, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso:
  - nei concorsi per esami, tutti i candidati iscritti nell'elenco sono ammessi alle prove;
  - nei concorsi per titoli, la commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i relativi criteri di valutazione, procede all'esame dei titoli dei candidati compresi nell'elenco;
  - nei concorsi per titoli ed esami, la commissione giudicatrice stabilisce quali fra i candidati compresi in detto elenco sono ammessi alle prove finali;
5. al termine dei lavori, la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati idonei alle funzioni corrispondenti ai posti messi a concorso. Questo elenco di idoneità, che deve possibilmente comprendere un numero di candidati pari almeno al doppio di quello dei posti da coprire, viene trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina, la quale designa il candidato o i candidati da assumere;
6. i lavori della commissione sono segreti.

La stessa procedura può essere seguita anche nel caso di concorsi indetti per la costituzione di una riserva.

## III. Presentazione delle candidature

I candidati sono pregati di presentare la loro domanda per mezzo dell'atto di candidatura inserito nel presente numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, inoltrandola a uno degli indirizzi indicati nel bando di concorso. I medesimi sono inoltre invitati ad allegare un curriculum vitae completando o specificando se necessario le informazioni fornite nell'atto di candidatura.

---

(\*) Le lingue ufficiali della Comunità sono: il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese, il portoghese, lo spagnolo e il tedesco.

Questa domanda, corredata di una copia dei diplomi o titoli di studio, dovrà essere spedita, preferibilmente in plico raccomandato, a uno degli indirizzi indicati nel bando di concorso.

Per la costituzione del fascicolo i candidati non potranno far riferimento a documenti, atti di candidatura o schede informative già trasmessi in rapporto a candidature precedenti.

I candidati saranno individualmente informati dell'esito della loro partecipazione al concorso.

#### IV. Servizio di prova

Ogni funzionario, tranne quelli di grado A 1 o A 2, è tenuto ad effettuare un servizio di prova e potrà essere nominato in ruolo soltanto se l'esito di detto servizio risulterà positivo. La durata del servizio di prova è di 9 mesi per i funzionari di categoria A, del quadro linguistico e di categoria B, di 6 mesi per gli altri funzionari.

#### V. Trattamento economico, assegni ed indennità

La retribuzione comprende:

1. uno stipendio (lordo) di base;
2. nelle condizioni previste dallo statuto dei funzionari:
  - a) un'indennità di dislocazione pari al 16 % dello stipendio base maggiorato, eventualmente, degli assegni familiari. L'indennità mensile di dislocazione non può essere inferiore a 11 045 FB mensili;
  - b) un'indennità giornaliera temporanea;
3. nelle condizioni previste dallo statuto dei funzionari:
  - a) un assegno di famiglia, pari al 5 % dello stipendio base e comunque non inferiore a 4 800 FB mensili;
  - b) un assegno mensile di 6 183 FB per figlio a carico;
  - c) un'indennità scolastica corrispondente alle spese scolastiche effettive fino ad un massimo di 5 524 FB mensili per figlio a carico.

I funzionari sono iscritti ad un regime di pensione e ad un'assicurazione malattia ed infortuni. Il contributo dei funzionari a detti regimi è trattenuto sulla retribuzione secondo quanto disposto dallo statuto dei funzionari.

Alla retribuzione calcolata al netto delle trattenute obbligatorie viene applicato un coefficiente correttore inferiore, superiore o pari al 100 %, secondo il costo della vita nella sede di servizio.

#### VI. Imposta

La retribuzione è soggetta esclusivamente ad un'imposta a beneficio delle Comunità.

Segnare con una crocetta il concorso scelto:

- COM/A/607  
 COM/A/608  
 COM/A/609

FOTOGRAFIA  
(OBBLIGATORIA)

## FORMULARIO DI CANDIDATURA

(da compilare in stampatello con inchiostro nero)

1. Cognome (¹): ..... Nome: .....

2. Indirizzo: ..... N. di telefono: .....  
Via: ..... N. ....

N. codice postale: ..... Località: ..... Paese: .....

3. Data di nascita: ..... 4. Sesso:  Maschile  Femminile

5. Cittadinanza attuale (in caso di doppia cittadinanza, indicarle entrambe): .....

6. Chiede una deroga al limite di età?  SÌ  NO  
In caso affermativo, indicare il motivo e il periodo (date esatte), allegando i documenti giustificativi previsti dal bando di concorso:  
 per aver dovuto o dover occuparsi di uno o più figli in tenera età dal ..... al .....  
 per aver compiuto il servizio militare o altro servizio obbligatorio dal ..... al .....  
 per minorazione fisica  
 per essere o essere stato/a funzionario o agente delle Comunità europee dal ..... al .....

7. Se ha già lavorato o lavora come funzionario o agente delle Comunità europee, fornire le indicazioni seguenti:  
Istituzione: Commissione/Consiglio/Parlamento/Corte di giustizia/CES/Corte dei conti .....  
Posizione statutaria: funzionario permanente/agente temporaneo/agente ausiliario/agente locale .....  
Grado: ..... N. di matricola: .....

8. CONOSCENZE LINGUISTICHE:  
Apporre nelle caselle corrispondenti la cifra:  
1 per indicare la lingua materna o principale,  
2 per indicare la seconda lingua prescritta dal bando di concorso,  
3 per indicare le altre lingue conosciute.

Tedesco	Inglese	Danese	Spagnolo	Francese	Greco	Italiano	Olandese	Portoghese	Altre (precisare)

9. In quale giornale ha letto la pubblicità relativa al presente bando di concorso? .....

(1) IMPORTANTE: la presente candidatura sarà registrata sotto tale cognome, che dovrà quindi essere citato insieme al numero del concorso in tutta la corrispondenza successiva. Se i diplomi e i certificati allegati al presente atto di candidatura le sono stati rilasciati sotto un cognome diverso (per esempio, il cognome da nubile) si prega di indicarlo qui di seguito .....



13. ESPERIENZA PROFESSIONALE

Indicare il posto o i posti eventualmente occupati finora, come pure ogni altra esperienza professionale:

1. Posto attuale o ultimo posto occupato					2. Posto precedente				
Date		Durata in mesi	Stipendio mensile lordo		Date		Durata in mesi	Stipendio mensile lordo	
dal	al		Iniziale	Attuale o finale	dal	al		Iniziale	Attuale o finale
...../...../.....	...../...../.....	.....	.....	.....	...../...../.....	...../...../.....	.....	.....	.....
Definizione esatta delle mansioni esplicate:					Definizione esatta delle mansioni esplicate:				
Nome e indirizzo del datore di lavoro:					Nome e indirizzo del datore di lavoro:				
Descrizione del lavoro svolto:					Descrizione del lavoro svolto:				
Motivi dell'abbandono dell'impiego:					Motivi dell'abbandono dell'impiego:				
<b>Altri posti occupati precedentemente</b>									
3. Nome e indirizzo del datore di lavoro: ..... dal ...../...../..... al ...../...../..... durata in mesi: .....									
Descrizione del lavoro svolto: .....									
Motivi dell'abbandono dell'impiego: .....									
4. Nome e indirizzo del datore di lavoro: ..... dal ...../...../..... al ...../...../..... durata in mesi: .....									
Descrizione del lavoro svolto: .....									
Motivi dell'abbandono dell'impiego: .....									

Aggiungere se necessario fogli supplementari.



14. Termine di preavviso per l'impiego attualmente occupato: .....

15. A quale sede di servizio preferirebbe essere destinato/a?

- Bruxelles       Lussemburgo

16. Ha già partecipato a concorsi banditi dalle Comunità europee?       SÌ       NO

In caso affermativo, precisare a quali: .....

17. Soggiorni **importanti** all'estero (paesi visitati, anni, motivo del soggiorno)

.....  
.....  
.....  
.....

18. Attività o attitudini extraprofessionali: sociali, sportive, ecc.

.....  
.....  
.....  
.....

19. Ha una minorazione fisica che potrebbe essere d'intralcio nello svolgimento delle prove?       SÌ       NO

In caso affermativo, fornire precisazioni (onde consentire all'amministrazione di prendere, se possibile, le misure necessarie):

.....  
.....

20. Nome, indirizzo e numero di telefono delle persone da avvertire in caso di assenza: .....

.....

21. Eventuali condanne penali e sanzioni amministrative: .....

.....

#### DICHIARAZIONE

Io sottoscritto/a ....., dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite nel presente formulario sono veridiche e complete.

Dichiaro altresì sul mio onore:

- i) di essere cittadino/a di uno degli Stati membri e di godere dei diritti civili,
- ii) di essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari,
- iii) di possedere i requisiti di moralità necessari per l'esercizio delle funzioni oggetto del presente bando.

Mi impegno a produrre, non appena saranno richiesti, i documenti giustificativi concernenti i punti i), ii) e iii) che precedono e mi dichiaro a conoscenza del fatto che la mancata trasmissione di detti documenti può comportare l'annullamento della mia candidatura.

Accetto di sottopormi alla visita medica regolamentare per l'accertamento della mia idoneità fisica all'esercizio delle funzioni oggetto del presente bando.

Data e firma: .....

**NON DIMENTICARE DI FIRMARE!**

**COMMISSIONE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

—————  
Direzione generale del  
personale e dell'amministrazione

—————  
Direzione del personale

↓ Da compilare dal candidato

(Cognome)
(Via/n.)
(Codice postale/città)
(Stato)


---

Riservato all'amministrazione

**Avviso di ricevimento dell'atto di candidatura  
al concorso COM/A/607 — COM/A/608 — COM/A/609**

---

**NB:** Si ricorda che le fotocopie dei titoli di studio o dei documenti comprovanti qualifiche ed esperienze professionali dovranno essere inviate, se non sono state allegate all'atto di candidatura, entro il *20 giugno 1988* al più tardi, preferibilmente in plico raccomandato, con indicazione del numero del concorso.



## GUIDA PER I CANDIDATI AI CONCORSI GENERALI DELLA COMMISSIONE

SI PREGA DI LEGGERE LA PRESENTE GUIDA CON LA MASSIMA ATTENZIONE PRIMA DI  
COMPILARE L'ATTO DI CANDIDATURA

La presente Gazzetta ufficiale contiene un comunicato, il bando relativo al concorso che interessa il candidato e un modulo di atto di candidatura. Trattandosi di candidatura ad un posto presso un'organizzazione internazionale occorre attenersi ad alcune norme fondamentali per agevolare i lavori di selezione ed evitare incresciose delusioni.

### 1. Il bando di concorso generale

Si prega il candidato di leggere attentamente il bando e di controllare se possiede effettivamente tutti i requisiti minimi. Requisiti come la cittadinanza, l'età e i titoli di studio sono tassativi; pertanto, presentare la propria candidatura essendone privi si risolve in uno spreco di tempo per il candidato stesso e per la Commissione. Inoltre, non sono accettate le domande il cui timbro postale risulti apposto in data successiva al termine ultimo fissato.

### 2. Inquadramento

Tutti gli impieghi della Commissione, permanenti o temporanei, sono classificati come segue.

#### Categoria A:

Personale in possesso di un diploma di laurea, addetto a mansioni direttive e di studio, spesso in relazione con l'elaborazione delle politiche comunitarie (tale categoria corrisponde più o meno al settimo e ottavo livello del pubblico impiego in Italia).

#### Quadro linguistico (LA):

Comprende i traduttori e gli interpreti, che devono essere in possesso di una laurea o di un titolo equipollente; la struttura LA corrisponde ai gradi da A 3 a A 8 della categoria A.

#### Categoria B:

Personale in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, addetto a mansioni di concetto e d'inquadramento (tale categoria corrisponde più o meno al quinto e sesto livello del pubblico impiego in Italia).

#### Categoria C:

Personale in possesso di un diploma di licenza media, addetto a mansioni esecutive (tale categoria comprende le segretarie e corrisponde più o meno al terzo e quarto livello dell'amministrazione pubblica italiana); i laureati non sono ammessi a concorrere a posti della categoria C.

#### Categoria D:

Personale in possesso della licenza elementare, addetto a lavori manuali o a mansioni di servizio; i titolari di un diploma di maturità non sono ammessi a concorrere a posti della categoria D.

### 3. Titoli di studio

I titoli di studio sono esaminati e valutati dalla commissione giudicatrice e, se del caso, da un esperto del sistema scolastico del paese del candidato. In ogni caso, occorre indicare chiaramente le date e le varie fasi della carriera scolastica. Indicare dunque i diversi livelli degli studi (scuola elementare, media, liceo o istituto tecnico, università, ecc.) e, in caso di formazione professionale o di corsi di perfezionamento o di specializzazione, precisare se si tratta di corsi diurni o serali, nonché le materie d'insegnamento.

All'atto di candidatura vanno allegate le fotocopie dei diplomi conseguiti. Ove ciò non gli sia possibile, il candidato dovrà segnalarlo espressamente nel trasmettere l'atto di candidatura e provvedere a procurarsi al più presto le fotocopie. Queste devono *in ogni caso* essere inviate *prima del termine ultimo* fissato per la presentazione delle candidature. È interesse di coloro che hanno fatto i loro studi in paesi esteri non membri delle Comunità europee (per es. in Svizzera o negli Stati Uniti) fornire una documentazione dettagliata in merito, che permetta di valutare il livello del diploma ottenuto.

### 4. Esperienza professionale e conoscenze linguistiche

Questa parte dell'atto di candidatura è la più complessa da compilare; se lo ritiene opportuno, il candidato può aggiungere un curriculum vitae più esauriente che illustri i vari tipi di attività svolte. Si ricordi che:

a) occorre indicare il mese e l'anno nel quale è iniziato o cessato ciascun rapporto di lavoro;

b) anche se la domanda sarà esaminata da una commissione che comprende almeno una persona a conoscenza delle strutture peculiari del paese del candidato, quest'ultimo deve cercare di descrivere il più chiaramente possibile il tipo di attività svolta. Ad esempio, la semplice menzione «dirigente» o «impiegato» *non è sufficiente e può determinare l'esclusione dal concorso* con la motivazione che non è fornita la prova del possesso dell'esperienza professionale richiesta.

Se possibile, va acclusa una dichiarazione dell'ultimo o dei precedenti datori di lavoro che indichi il tipo di attività ed il grado di responsabilità delle mansioni svolte. (Ci si rende comunque conto che il candidato possa voler evitare di chiedere siffatta dichiarazione al datore di lavoro attuale, anche se spesso i datori di lavoro sono al riguardo più comprensivi di quanto non si pensi.) Mediante una descrizione circostanziata dell'esperienza professionale si consente alla commissione giudicatrice di vagliare con piena cognizione di causa l'ammissibilità o meno al concorso.

*Nell'apportare la propria firma si attesta di aver presentato un atto di candidatura completo e conforme a verità*; si badi che, in caso di assunzione da parte della Commissione, tale atto diventa la base del proprio fascicolo personale. Giova pertanto evitare omissioni o dichiarazioni inesatte.

Talora i concorsi sono banditi per una lingua determinata. È molto aleatorio per un candidato, anche se si considera bilingue, vincere un concorso che non sia bandito per la sua madrelingua. Si consiglia perciò ai candidati che si trovino in tale situazione di limitarsi a presentare la candidatura a concorsi per la lingua che essi giudicano essere la propria lingua principale.

## 5. Procedura successiva alla presentazione dell'atto di candidatura

Al candidato è data conferma del ricevimento dell'atto di candidatura. Ultimato l'esame di tutti gli atti di candidatura ad opera della commissione giudicatrice, al candidato è inviata conferma scritta dell'ammissione alle prove, con indicazione della data e della località in cui queste si svolgeranno, oppure una lettera nella quale sono spiegati i motivi dell'esclusione.

## 6. Principali fonti di errori

La commissione giudicatrice dedica estrema cura alla definizione dei criteri di ammissione e all'esame di ogni singolo atto di candidatura. Di regola, quando un candidato contesta la decisione della commissione giudicatrice, dal riesame della domanda risulta che egli non ha ben compreso qualcuno dei requisiti tassativi per l'ammissione.

— *L'esperienza professionale* è valutata partendo dal primo posto di lavoro occupato *dopo il conseguimento del titolo di studio* richiesto. Così, ad esempio, per i concorsi di categoria A per i quali è richiesto un diploma di laurea l'esperienza professionale sarà calcolata, ai fini dell'ammissione al concorso, a decorrere dalla data di conseguimento di tale diploma.

— Il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi banditi dalla Commissione europea non coincide necessariamente con quello richiesto dalle amministrazioni nazionali: i requisiti specificamente richiesti dalla Commissione sono illustrati nel bando di concorso.

— Il bando di concorso generale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve tener conto di tutti i sistemi scolastici dei vari paesi membri, per cui non può contemplare ogni minima particolarità dei singoli sistemi nazionali. In caso di dubbio sui titoli di studio, si raccomanda al candidato di prendere visione dell'annuncio pubblicato sulla stampa nazionale, che di solito specifica meglio il livello di studi richiesto, oppure di mettersi direttamente in contatto con la Commissione europea.

## 7. Concorsi per titoli ed esami: valutazione dei titoli

Si richiama l'attenzione dei candidati sul senso dell'espressione «concorso per titoli». Non si confondono questi titoli con i requisiti minimi indispensabili per essere ammessi al concorso. Per essere *ammessi* a concorrere i candidati devono possedere i *requisiti*

*specificati dal bando*; i «titoli», invece, sono qualificazioni *aggiuntive* (diplomi di livello superiore al minimo prescritto, un'esperienza professionale più ampia o più specializzata, pubblicazioni, ecc.) sulla base delle quali la commissione giudicatrice compie una valutazione comparativa dei candidati. In altri termini, tutti i candidati che possiedono i requisiti essenziali sono ammessi al concorso, ma solo quelli in possesso dei titoli supplementari migliori sono invitati a sostenere le prove.

#### 8. Prova orale

Il colloquio con la commissione giudicatrice si svolge nella madrelingua del candidato, che riceve al riguardo un'apposita nota esplicativa. Forse non è inopportuno dire che nessuno dovrebbe rinunciare a presentarsi candidato ad un concorso generale bandito dalla Commissione europea per sfiducia nelle proprie conoscenze linguistiche. Anche se di norma nel corso del colloquio viene brevemente controllata la conoscenza da parte del candidato di una lingua straniera, ciò non dovrebbe costituire un deterrente per chi sia dotato di conoscenze scolastiche di tale lingua e abbia rinfrescato le sue nozioni frequentando, per esempio, qualche corso di conversazione.

#### 9. Conoscenze linguistiche

Molti candidati si astengono dal partecipare a un concorso spaventati dall'idea di dover lavorare in una lingua diversa dalla loro madrelingua. Benché effettivamente il lavoro quotidiano nei servizi della Commissione a Bruxelles e a Lussemburgo venga svolto in gran parte in francese e in inglese, si fa presente che per i funzionari di recente assunzione sono previsti corsi intensivi per l'apprendimento delle lingue, i quali consentono di raggiungere in un tempo

relativamente breve un ragionevole livello di conoscenza.

#### 10. Uguaglianza di possibilità per i due sessi

La Commissione applica rigorosamente il principio dell'uguaglianza di possibilità per i funzionari dei due sessi e auspica vivamente la partecipazione di candidate ai concorsi banditi per posti nei quali le donne sono attualmente sottorappresentate. Adoperandosi col massimo impegno per evitare ogni forma di discriminazione, essa cura che la commissione giudicatrice (come d'altronde ogni comitato interno di promozione) sia composta di funzionari di ambo i sessi.

#### 11. Controllo finale

Prima di spedire l'atto di candidatura i candidati dovranno accertarsi:

di avere apposto la propria firma sull'ultima pagina dell'atto di candidatura;

di avere allegato le fotocopie dei titoli di studio;

di aver precisato la lingua comunitaria prescelta come seconda lingua;

di avere allegato tutti i documenti giustificativi necessari se hanno chiesto una deroga al limite di età;

di aver compilato l'atto di candidatura in modo chiaro e in tutte le sue parti.

## BANDO DI CONCORSO GENERALE COM/A/607

(88/C 128/08)

La Commissione delle Comunità europee indice un concorso generale per titoli ed esami per la copertura di un posto di

**AMMINISTRATORE PRINCIPALE**  
(di sesso femminile o maschile)

da inquadrare nei gradi 5 e 4 della categoria A. L'assunzione sarà effettuata nel grado A 5.

## 1. NATURA DELLE FUNZIONI

Funzionario incaricato di dirigere, sotto la responsabilità del direttore, il servizio specializzato EUREKA della direzione generale «affari scientifici, ricerca e sviluppo», con i seguenti compiti:

- contribuire alla definizione e all'attuazione della politica della Commissione per quanto riguarda EUREKA,
- contribuire al coordinamento dei programmi di ricerca della DG XII e dei progetti EUREKA.

Il funzionario in questione dovrà inoltre:

- coordinare l'azione dei servizi interessati da EUREKA all'interno della Commissione,
- rappresentare la Commissione nei gruppi di lavoro e nelle riunioni EUREKA e preparare la partecipazione della Commissione alle conferenze ministeriali EUREKA,
- assicurare i collegamenti con il segretariato EUREKA.

Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra è necessaria una buona conoscenza della politica scientifica della Comunità e delle altre politiche comunitarie ad essa collegate (in particolare politica in materia di concorrenza, politica industriale, ecc.) e un'esperienza del lavoro di coordinamento di progetti di ricerca.

*Sede di servizio:* Bruxelles.

## II. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Saranno ammessi al concorso i candidati di ambo i sessi che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

## A. CONDIZIONI GENERALI

Quelle di cui all'articolo 28, lettere a), b) e c) dello statuto dei funzionari delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Le condizioni generali di cui al punto A sono precisate nel comunicato che precede il presente bando di concorso.

## B. CONDIZIONI PARTICOLARI

## 1. Limite d'età

I candidati devono essere nati dopo il 20 giugno 1937.

Possibilità di aumento del limite d'età.

- a) I candidati che hanno compiuto un servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio obbligatorio beneficiano di un aumento del limite d'età corrispondente alla durata del servizio prestato. I periodi di servizio prestati volontariamente oltre al servizio obbligatorio non sono presi in considerazione. La domanda di aumento del limite d'età deve essere corredata di un certificato rilasciato dalle competenti autorità, militari o altre, che precisi le date di inizio e di fine del servizio obbligatorio effettivamente prestato.
- b) I candidati che non hanno svolto alcuna attività professionale, per almeno un anno per occuparsi di un figlio in tenera età, vivente sotto lo stesso tetto e a loro carico, possono beneficiare di un aumento del limite d'età pari a un anno per ciascun figlio, fino ad un massimo di tre anni. La domanda di aumento del limite d'età deve essere corredata di un estratto dell'atto di nascita del figlio o dei figli e di una dichiarazione sull'onore, motivata e indicante con esattezza il periodo di mancata attività professionale.
- c) I candidati che presentano una minorazione fisica compatibile con l'esercizio delle funzioni previste e debitamente riconosciuta dalle autorità competenti beneficiano di un aumento del limite d'età pari a tre anni. La domanda di aumento del limite d'età dev'essere corredata di un certificato, rilasciato dall'autorità competente, che riconosce la condizione di lavoratore minorato.

Il limite di età può essere aumentato complessivamente di cinque anni al massimo e la richiesta di aumento del limite di età sarà presa in considerazione solo se confermata dai documenti giustificativi indispensabili.

## 2. Titoli di studio ed esperienza professionale

Alla data limite fissata per la presentazione delle candidature, i candidati devono:

- a) essere in possesso di un diploma di laurea (a questo proposito la commissione esaminatrice tiene conto delle diverse strutture d'insegnamento);

- b) possedere un'esperienza professionale di almeno dodici anni, acquisita dopo il conseguimento del diploma summenzionato [al punto a)], nel settore scientifico, tecnologico e della gestione, di livello equivalente a quello delle funzioni di cui al punto I, da precisare nell'atto di candidatura. Sono riconosciuti validi, a titolo di esperienza, attività professionali, periodi di tirocinio di specializzazione o di perfezionamento o formazioni complementari in rapporto con i diversi settori d'attività della Commissione. Detta formazione complementare deve essere attestata da un diploma di livello almeno equivalente al titolo che dà accesso al concorso.

### 3. *Conoscenze linguistiche*

Profonda conoscenza di una delle lingue delle Comunità (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco) e soddisfacente conoscenza di un'altra di queste lingue.

## C. CONDIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI O AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il limite d'età non si applica ai candidati che fra la data di pubblicazione della presente Gazzetta ufficiale e il 20 giugno 1988 sono da almeno un anno, senza interruzione, funzionari o agenti delle Comunità europee.

### III. *PROCEDURA DI VERIFICA*

Lo scrutinio dei candidati avviene sulla base di una verifica della corrispondenza fra le condizioni fissate dal testo del bando di concorso e le qualifiche di ciascun candidato.

Questa verifica si basa sulle indicazioni fornite dagli interessati nell'atto di candidatura: i candidati sono quindi invitati a compilare tale atto con la massima accuratezza.

La commissione esaminatrice, se constata ad uno stadio ulteriore dei suoi lavori che dette indicazioni non sono confermate dai documenti richiesti in appoggio all'atto di candidatura, dichiara la candidatura irricevibile.

### IV. *AMMISSIONE AL CONCORSO*

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui al punto II.A e lo trasmette al presidente della commissione esaminatrice accompagnato dai fascicoli di candidatura.

Dopo aver esaminato tali fascicoli, la commissione esaminatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti indicati al punto II.B e quindi ammessi al concorso.

I candidati sono informati individualmente delle decisioni che li riguardano (ammessi o non ammessi al concorso).

### V. *ESAME DEI TITOLI E AMMISSIONE ALLA PROVA*

La commissione esaminatrice fissa i criteri sulla base dei quali valuta i titoli dei candidati ammessi al concorso. Sulla base dei criteri così fissati, essa procede all'esame dei titoli dei candidati ammessi al concorso per designare i candidati ammessi alla prova scritta.

I candidati sono informati individualmente delle decisioni della commissione esaminatrice che li riguardano (ammessi o non ammessi alla prova).

### VI. *RIESAME DELLE CANDIDATURE*

Ogni candidato ha il diritto di chiedere un riesame della sua candidatura qualora ritenga sia stato commesso un errore. In tal caso, entro un termine di 30 giorni dalla data di invio della lettera (farà fede il timbro postale) con cui viene comunicata la non ammissione, egli invia una lettera al presidente della commissione esaminatrice, indicando il numero del concorso; tale lettera va indirizzata alla Divisione assunzioni, Commissione delle Comunità europee, COM/A/607, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

La commissione esaminatrice riesamina il fascicolo, tenendo conto delle osservazioni del candidato, corredate di eventuali nuovi documenti giustificativi a complemento delle dichiarazioni figuranti nell'atto di candidatura, entro 30 giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale il candidato chiede il riesame (fa fede il timbro postale).

### VII. *NATURA, DURATA E VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA*

#### 1. *Natura*

Redazione di un elaborato su un tema riguardante al tempo stesso le politiche scientifiche e tecnologiche della Comunità e le altre politiche collegate ai progetti EUREKA (durata: 3 ore).

#### 2. *Valutazione*

La prova è valutata da 0 a 60 punti (minimo richiesto: 30 punti).

### VIII. *AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE — NATURA DELLA PROVA — VALUTAZIONE*

#### 1. *Ammissione*

Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 30 punti nella prova scritta.

I candidati sono informati individualmente della decisione della commissione esaminatrice.



## 2. *Natura*

Colloquio con la commissione esaminatrice inteso a valutare, sulla base del complesso degli elementi contenuti nel fascicolo di candidatura, le conoscenze generali, le conoscenze linguistiche e l'attitudine dei candidati all'esercizio delle funzioni di cui al punto 1.

## 3. *Valutazione*

La prova orale è valutata da 0 a 40 punti.

## IX. *ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI IDONEI*

Sono iscritti nell'elenco degli idonei, in esito al concorso, i candidati che abbiano ottenuto almeno 60 punti nel complesso delle prove scritte ed orale, rimanendo inteso che è necessario un minimo di 20 punti per la prova orale.

I candidati sono informati individualmente delle conclusioni della commissione esaminatrice che li riguardano.

## X. *RETRIBUZIONE*

(vedi comunicato)

A titolo indicativo, per la carriera oggetto del concorso lo stipendio base mensile varia tra 166 142 FB (A 5, scatto 1) e 185 826 FB (A 5, scatto 3).

A titolo d'esempio, lo stipendio netto di un funzionario celibe, senza persone a carico, che abbia diritto all'indennità di dislocazione, ammonta a circa 151 760 FB per il primo scatto del grado A 5.

## XI. *PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE*

Prima di compilare l'atto di candidatura i candidati sono invitati a consultare il comunicato e la guida che precedono il presente bando di concorso.

L'atto di candidatura inserito nella presente *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve essere debitamente compilato e firmato dal candidato e corredato di fotocopie dei documenti che comprovano il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al punto II.B, per permettere alla commissione esaminatrice di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal candidato nell'atto di candidatura.

Formulario e fotocopie devono essere inviati, preferibilmente in plico raccomandato, al più tardi il 20 giugno 1988 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Divisione assunzioni, COM/A/607  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles.

Gli atti di candidatura dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee possono anche essere consegnati, contro ricevuta, entro le ore 16 del 20 giugno 1988 ad uno dei seguenti indirizzi:

- Divisione assunzioni  
Commissione delle Comunità europee  
Bruxelles
- Divisione del personale  
Commissione delle Comunità europee  
Lussemburgo
- Servizi amministrativi degli stabilimenti del Centro comune di ricerca, Ispra, Karlsruhe, Geel e Petten.

Gli atti di candidatura e gli allegati non vengono restituiti.

In un secondo tempo, i candidati iscritti nell'elenco degli idonei ai quali verrà offerto un impiego, saranno invitati a presentare per certificazione gli originali dei loro diplomi o titoli di studio o attestati del datore di lavoro.

*Non saranno ammessi al concorso i candidati che non avranno utilizzato l'atto di candidatura obbligatorio o che non l'avranno firmato. Lo stesso avverrà per coloro che avranno omissso di presentare tutti i documenti giustificativi entro il termine stabilito.*

Per facilitare i lavori amministrativi della commissione esaminatrice, tutta la corrispondenza — o invio di diplomi — relativa ad una candidatura presentata sotto un nome determinato, deve menzionare detto nome e il numero del concorso. Nessun elemento del fascicolo viene restituito ai candidati.

Le date limite indicate sopra non valgono per i funzionari e altri agenti delle Comunità europee che lavorano presso gli uffici stampa e informazione e le delegazioni esterne, purché la loro candidatura venga annunciata per telex alla divisione assunzioni (Bruxelles) entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del 20 giugno 1988; fanno fede la data e l'ora d'invio del telex.

## BANDO DI CONCORSO GENERALE COM/A/608

(88/C 128/09)

La Commissione delle Comunità europee indice un concorso generale per titoli ed esami per la copertura di un posto di

CAPODIVISIONE  
(di sesso femminile o maschile)

da inquadrare nel grado 3 della categoria A.

## I. NATURA DELLE FUNZIONI

Capo della divisione «sviluppo e applicazione di tecnologie avanzate, IRDAC» della direzione generale «affari scientifici, ricerca e sviluppo», incaricato dei seguenti compiti:

- sviluppo dei programmi comunitari di ricerca tecnologica nel settore dell'applicazione delle nuove tecnologie alla modernizzazione dell'industria,
- direzione degli studi miranti a definire le modalità di tale ricerca e ad individuare i settori più importanti ai fini del miglioramento della competitività dell'industria europea,
- organizzazione delle riunioni del comitato consultivo per la ricerca e lo sviluppo industriali (IRDAC) e dei suoi gruppi di lavoro.

*Sede di servizio:* Bruxelles.

## II. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Saranno ammessi al concorso i candidati di ambo i sessi che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

## A. CONDIZIONI GENERALI

Quelle di cui all'articolo 28, lettere a), b) e c) dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (<sup>1</sup>).

## B. CONDIZIONI PARTICOLARI

## 1. Limite d'età

I candidati devono essere nati dopo il 20 giugno 1937.

Possibilità di aumento del limite d'età.

- a) I candidati che hanno compiuto un servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio obbligatorio beneficiano di un aumento del limite d'età corrispondente alla durata del servizio prestato. I periodi di servizio prestati volontariamente oltre al servizio obbligatorio non sono presi in considerazione. La domanda di aumento del limite d'età deve essere corredata di un certificato rilasciato dalle competenti autorità, militari o altre, che precisi le date di inizio e di fine del servizio obbligatorio effettivamente prestato.
- b) I candidati che non hanno svolto alcuna attività professionale, per almeno un anno per occuparsi di un figlio in tenera età, vivente sotto lo stesso tetto e a loro carico, possono beneficiare di un aumento del limite d'età pari a un anno per ciascun figlio, fino ad un massimo di tre anni. La domanda di aumento del limite d'età deve essere corredata di un estratto dell'atto di nascita del figlio o dei figli e di una dichiarazione sull'onore, motivata e indicante con esattezza il periodo di mancata attività professionale.
- c) I candidati che presentano una minorazione fisica compatibile con l'esercizio delle funzioni previste e debitamente riconosciuta dalle autorità competenti beneficiano di un aumento del limite d'età pari a tre anni. La domanda di aumento del limite d'età dev'essere corredata di un certificato, rilasciato dall'autorità competente, che riconosce la condizione di lavoratore minorato.

Il limite di età può essere aumentato complessivamente di cinque anni al massimo e la richiesta di aumento del limite di età sarà presa in considerazione solo se confermata dai documenti giustificativi indispensabili.

## 2. Titoli di studio ed esperienza professionale

Alla data limite fissata per la presentazione delle candidature, i candidati devono:

- a) essere in possesso di un diploma di laurea (a questo proposito la commissione esaminatrice tiene conto delle diverse strutture d'insegnamento);
- b) possedere un'esperienza professionale di almeno quindici anni, acquisita dopo il conseguimento del diploma summenzionato [al punto a)] e appropriata alle funzioni. Sono richieste in particolare:

(<sup>1</sup>) Le condizioni generali di cui al punto A sono precisate nel comunicato che precede il presente bando di concorso.

- profonde conoscenze scientifiche e tecnologiche nei settori della ricerca industriale e tecnologica,
- profonda conoscenza della ricerca industriale negli Stati membri, negli Stati Uniti e in Giappone,
- esperienza internazionale di negoziati nel quadro della politica di ricerca scientifica e tecnologica,
- profonda esperienza della ricerca nell'industria o in collaborazione con l'industria e della gestione della ricerca,
- attitudine a dirigere un'unità amministrativa.

Sono riconosciuti validi, a titolo di esperienza, attività professionali, periodi di tirocinio di specializzazione o di perfezionamento o formazioni complementari in rapporto con le funzioni di cui al punto I. Detta formazione complementare deve essere attestata da un diploma di livello almeno equivalente al titolo che dà accesso al concorso.

### 3. Conoscenze linguistiche

Profonda conoscenza di una delle lingue delle Comunità (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco) e soddisfacente conoscenza di un'altra di queste lingue. È auspicabile una conoscenza soddisfacente dell'inglese e del francese.

## C. CONDIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI O AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il limite d'età non si applica ai candidati che fra la data di pubblicazione della presente Gazzetta ufficiale e il 20 giugno 1988 sono da almeno un anno, senza interruzione, funzionari o agenti delle Comunità europee.

### III. PROCEDURA DI VERIFICA

Lo scrutinio dei candidati avviene sulla base di una verifica della corrispondenza fra le condizioni fissate dal testo del bando di concorso e le qualifiche di ciascun candidato.

Questa verifica si basa sulle indicazioni fornite dagli interpellati nell'atto di candidatura: i candidati sono quindi invitati a compilare tale atto con la massima accuratezza.

La commissione esaminatrice, se constatata ad uno stadio ulteriore dei suoi lavori che dette indicazioni non sono confermate dai documenti richiesti in appoggio all'atto di candidatura, dichiara la candidatura irricevibile.

### IV. AMMISSIONE AL CONCORSO

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui al punto II.A e lo trasmette al presidente della commissione esaminatrice accompagnato dai fascicoli di candidatura.

Dopo aver esaminato tali fascicoli, la commissione esaminatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti indicati al punto II.B e quindi ammessi al concorso.

I candidati sono informati individualmente delle decisioni che li riguardano (ammessi o non ammessi al concorso).

### V. ESAME DEI TITOLI E AMMISSIONE ALLA PROVA

La commissione esaminatrice fissa i criteri sulla base dei quali valuta i titoli dei candidati ammessi al concorso. Sulla base dei criteri così fissati, essa procede all'esame dei titoli dei candidati ammessi al concorso per designare i candidati ammessi alla prova.

I candidati sono informati individualmente delle decisioni della commissione esaminatrice che li riguardano (ammessi o non ammessi alla prova).

### VI. RIESAME DELLE CANDIDATURE

Ogni candidato ha il diritto di chiedere un riesame della sua candidatura qualora ritenga sia stato commesso un errore. In tal caso, entro un termine di 30 giorni dalla data di invio della lettera (farà fede il timbro postale) con cui viene comunicata la non ammissione, egli invia una lettera al presidente della commissione esaminatrice, indicando il numero del concorso; tale lettera va indirizzata alla Divisione assunzioni, Commissione delle Comunità europee, COM/A/608, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

La commissione esaminatrice riesamina il fascicolo, tenendo conto delle osservazioni del candidato, corredate di eventuali nuovi documenti giustificativi a complemento delle dichiarazioni figuranti nell'atto di candidatura, entro 30 giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale il candidato chiede il riesame (fa fede il timbro postale).

### VII. NATURA DELLA PROVA

Colloquio con la commissione esaminatrice inteso a valutare, sulla base del complesso degli elementi contenuti nel fascicolo di candidatura, le conoscenze generali e specifiche (comprese le conoscenze linguistiche) e l'attitudine dei candidati all'esercizio delle funzioni di cui al punto I.

La prova è valutata da 0 a 20 punti (minimo richiesto: 12 punti).

### VIII. ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI IDONEI

Sono iscritti nell'elenco degli idonei, in esito al concorso, i candidati che abbiano ottenuto almeno 12 punti nella prova.

I candidati sono informati individualmente dei risultati che li riguardano.

### IX. RETRIBUZIONE

(vedi comunicato)

A titolo indicativo, per la carriera oggetto del concorso lo stipendio base mensile varia tra 239 871 FB (A 3, scatto 1) e 268 813 FB (A 3, scatto 3).

A titolo d'esempio, lo stipendio netto di un funzionario celibe, senza persone a carico, che abbia diritto all'indennità di dislocazione, ammonta a circa 202 528 FB per il primo scatto del grado A 3.

### X. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Prima di compilare l'atto di candidatura i candidati sono invitati a consultare il comunicato e la guida che precedono il presente bando di concorso.

L'atto di candidatura inserito nella presente *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve essere debitamente compilato e firmato dal candidato e corredato di fotocopie dei documenti che comprovano il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al punto II.B, per permettere alla commissione esaminatrice di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal candidato nell'atto di candidatura.

Formulario e fotocopie devono essere inviati, preferibilmente in plico raccomandato, al più tardi il 20 giugno 1988 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,  
Divisione assunzioni, COM/A/608,  
Rue de la Loi 200,  
B-1049 Bruxelles.

Gli atti di candidatura dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee possono anche essere consegnati, contro ricevuta, entro le ore 16 del 20 giugno 1988 ad uno dei seguenti indirizzi:

- Divisione assunzioni,  
Commissione delle Comunità europee,  
Bruxelles;
- Divisione del personale,  
Commissione delle Comunità europee,  
Lussemburgo;
- Servizi amministrativi degli stabilimenti del Centro comune di ricerca, Ispra, Karlsruhe, Geel e Petten.

Gli atti di candidatura e gli allegati non vengono restituiti.

In un secondo tempo, i candidati iscritti nell'elenco degli idonei ai quali verrà offerto un impiego, saranno invitati a presentare per certificazione gli originali dei loro diplomi o titoli di studio o attestati del datore di lavoro.

*Non saranno ammessi al concorso i candidati che non avranno utilizzato l'atto di candidatura obbligatorio o che non l'avranno firmato. Lo stesso avverrà per coloro che avranno ommesso di presentare tutti i documenti giustificativi entro il termine stabilito.*

Per facilitare i lavori amministrativi della commissione esaminatrice, tutta la corrispondenza — o invio di diplomi — relativa ad una candidatura presentata sotto un nome determinato, deve menzionare detto nome e il numero del concorso. Nessun elemento del fascicolo viene restituito ai candidati.

Le date limite indicate sopra non valgono per i funzionari e altri agenti delle Comunità europee che lavorano presso gli uffici stampa e informazione e le delegazioni esterne, purché la loro candidatura venga annunciata per telex alla divisione assunzioni (Bruxelles) entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del 20 giugno 1988; fanno fede la data e l'ora d'invio del telex.

## BANDO DI CONCORSO GENERALE COM/A/609

(88/C 128/10)

La Commissione delle Comunità europee indice un concorso generale per titoli ed esami per la copertura di un posto di

AMMINISTRATORE PRINCIPALE  
(di sesso femminile o maschile)

da inquadrare nei gradi 5 e 4 della categoria A. L'assunzione sarà effettuata nel grado A 5.

## I. NATURA DELLE FUNZIONI

Funzionario incaricato di dirigere, sotto la responsabilità del direttore, il servizio specializzato «Europa dei ricercatori, integrazione con le altre politiche comunitarie» della direzione generale «affari scientifici, ricerca e sviluppo», con i seguenti compiti:

- sviluppo e attuazione, di concerto con le direzioni generali interessate, delle azioni orizzontali relative alla realizzazione dell'Europa dei ricercatori, in particolare per quanto riguarda i provvedimenti giuridici e amministrativi atti a risolvere i problemi connessi alla mobilità dei ricercatori;
- integrazione della politica scientifica e tecnica alle altre politiche comunitarie, in particolare la politica regionale, la politica in materia di concorrenza, la realizzazione del mercato interno, ecc.

*Sede di servizio:* Bruxelles.

## II. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Saranno ammessi al concorso i candidati di ambo i sessi che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

## A. CONDIZIONI GENERALI

Quelle di cui all'articolo 28, lettera a), b) e c) dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (<sup>1</sup>).

## B. CONDIZIONI PARTICOLARI

## 1. Limite d'età

I candidati devono essere nati dopo il 20 giugno 1937.

Possibilità di aumento del limite d'età.

- a) I candidati che hanno compiuto un servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio obbligatorio beneficiano di un aumento del limite d'età corrispondente alla durata del servizio prestato. I periodi di servizio prestati volontariamente oltre al servizio obbligatorio non sono presi in considerazione. La domanda di aumento del limite d'età deve essere corredata di un certificato rilasciato dalle competenti autorità, militari o altre, che precisi le date di inizio e di fine del servizio obbligatorio effettivamente prestato.
- b) I candidati che non hanno svolto alcuna attività professionale, per almeno un anno per occuparsi di un figlio in tenera età, vivente sotto lo stesso tetto e a loro carico, possono beneficiare di un aumento del limite d'età pari a un anno per ciascun figlio, fino ad un massimo di tre anni. La domanda di aumento del limite d'età deve essere corredata di un estratto dell'atto di nascita del figlio o dei figli e di una dichiarazione sull'onore, motivata e indicante con esattezza il periodo di mancata attività professionale.
- c) I candidati che presentano una minorazione fisica compatibile con l'esercizio delle funzioni previste e debitamente riconosciuta dalle autorità competenti beneficiano di un aumento del limite d'età pari a tre anni. La domanda di aumento del limite d'età dev'essere corredata di un certificato, rilasciato dall'autorità competente, che riconosce la condizione di lavoratore minorato.

Il limite di età può essere aumentato complessivamente di cinque anni al massimo e la richiesta di aumento del limite di età sarà presa in considerazione solo se confermata dai documenti giustificativi indispensabili.

## 2. Titoli di studio ed esperienza professionale

Alla data limite fissata per la presentazione delle candidature, i candidati devono:

- a) essere in possesso di un diploma di laurea (a questo proposito la commissione esaminatrice tiene conto delle diverse strutture d'insegnamento);
- b) possedere un'esperienza professionale appropriata alle funzioni di almeno dodici anni, acquisita dopo il conseguimento del titolo di studio summenzionato [al punto a)]. Sono richieste in particolare:

— profonde conoscenze giuridiche,

(<sup>1</sup>) Le condizioni generali di cui al punto A sono precisate nel comunicato che precede il presente bando di concorso.

- profonda conoscenza delle politiche scientifiche e tecniche nazionali e delle politiche comunitarie citate al punto I,
- attitudine a dirigere un'unità amministrativa e gruppi di lavoro.

Sono riconosciuti validi, a titolo di esperienza, attività professionali, periodi di tirocinio di specializzazione o di perfezionamento o formazioni complementari in rapporto con i diversi settori d'attività della Commissione. Detta formazione complementare deve essere attestata da un diploma di livello almeno equivalente al titolo che dà accesso al concorso.

### 3. *Conoscenze linguistiche*

Profonda conoscenza di una delle lingue delle Comunità (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco) e soddisfacente conoscenza di un'altra di queste lingue. È auspicabile la conoscenza dell'inglese.

## C. CONDIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI O AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Il limite d'età non si applica ai candidati che fra la data di pubblicazione della presente Gazzetta ufficiale e il 20 giugno 1988 sono da almeno un anno, senza interruzione, funzionari o agenti delle Comunità europee.

### III. *PROCEDURA DI VERIFICA*

Lo scrutinio dei candidati avviene sulla base di una verifica della corrispondenza fra le condizioni fissate dal testo del bando di concorso e le qualifiche di ciascun candidato.

Questa verifica si basa sulle indicazioni fornite dagli interessati nell'atto di candidatura: i candidati sono quindi invitati a compilare tale atto con la massima accuratezza.

La commissione esaminatrice, se constata ad uno stadio ulteriore dei suoi lavori che dette indicazioni non sono confermate dai documenti richiesti in appoggio all'atto di candidatura, dichiara la candidatura irricevibile.

### IV. *AMMISSIONE AL CONCORSO*

L'autorità che ha il potere di nomina stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti di cui al punto II.A e lo trasmette al presidente della commissione esaminatrice accompagnato dai fascicoli di candidatura.

Dopo aver esaminato tali fascicoli, la commissione esaminatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti indicati al punto II.B e quindi ammessi al concorso.

I candidati sono informati individualmente delle decisioni che li riguardano (ammessi o non ammessi al concorso).

### V. *ESAME DEI TITOLI E AMMISSIONE ALLA PROVA*

La commissione esaminatrice fissa i criteri sulla base dei quali valuta i titoli dei candidati ammessi al concorso. Sulla base dei criteri così fissati, essa procede all'esame dei titoli dei candidati ammessi al concorso per designare i candidati ammessi alla prova scritta.

I candidati sono informati individualmente delle decisioni della commissione esaminatrice che li riguardano (ammessi o non ammessi alla prova).

### VI. *RIESAME DELLE CANDIDATURE*

Ogni candidato ha il diritto di chiedere un riesame della sua candidatura qualora ritenga sia stato commesso un errore. In tal caso, entro un termine di 30 giorni dalla data di invio della lettera (farà fede il timbro postale) con cui viene comunicata la non ammissione, egli invia una lettera al presidente della commissione esaminatrice, indicando il numero del concorso; tale lettera va indirizzata alla Divisione assunzioni, Commissione delle Comunità europee, COM/A/609 rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

La commissione esaminatrice riesamina il fascicolo, tenendo conto delle osservazioni del candidato, corredate di eventuali nuovi documenti giustificativi a complemento delle dichiarazioni figuranti nell'atto di candidatura, entro 30 giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale il candidato chiede il riesame (fa fede il timbro postale).

### VII. *NATURA, DURATA E VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA*

#### 1. *Natura*

Redazione di un elaborato su un tema riguardante al tempo stesso le politiche scientifiche e tecnologiche della Comunità e le altre politiche collegate.

(durata: 3 ore)

#### 2. *Valutazione*

La prova è valutata da 0 a 60 punti (minimo richiesto: 30 punti)

### VIII. *AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE — NATURA DELLA PROVA — VALUTAZIONE*

#### 1. *Ammissione*

Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto almeno 30 punti nella prova scritta.

I candidati sono informati individualmente della decisione della commissione esaminatrice in merito alla loro ammissione.

2. *Natura*

Colloquio con la commissione esaminatrice inteso a valutare, sulla base del complesso degli elementi contenuti nel fascicolo di candidatura, le conoscenze generali, le conoscenze linguistiche e l'attitudine dei candidati all'esercizio delle funzioni di cui al punto 1.

3. *Valutazione*

La prova è valutata da 0 a 40 punti.

IX. *ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI IDONEI*

Sono iscritti nell'elenco degli idonei, in esito al concorso, i candidati che abbiano ottenuto almeno 60 punti nel complesso delle prove scritte ed orale, rimanendo inteso che è necessario un minimo di 20 punti per la prova orale.

I candidati sono informati individualmente delle conclusioni della commissione esaminatrice che li riguardano.

X. *RETRIBUZIONE*

(vedi comunicato)

A titolo indicativo, per la carriera oggetto del concorso lo stipendio base mensile varia tra 166 142 FB (A 5, scatto 1) e 185 826 FB (A 5, scatto 3).

A titolo d'esempio, lo stipendio netto di un funzionario celibe, senza persone a carico, che abbia diritto all'indennità di dislocazione, ammonta a circa 151 760 FB per il primo scatto del grado A 5.

XI. *PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE*

Prima di compilare l'atto di candidatura i candidati sono invitati a consultare il comunicato e la guida che precedono il presente bando di concorso.

L'atto di candidatura inserito nella presente *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* deve essere debitamente compilato e firmato dal candidato e corredato di fotocopie dei documenti che comprovano il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al punto II.B, per permettere alla commissione esaminatrice di verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dal candidato nell'atto di candidatura.

Formulario e fotocopie devono essere inviati, preferibilmente in plico raccomandato, al più tardi il 20 giugno 1988 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Divisione assunzioni, COM/A/609  
rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles

Gli atti di candidatura dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee possono anche essere consegnati, contro ricevuta, entro le ore 16 del 20 giugno 1988 ad uno dei seguenti indirizzi:

- Divisione assunzioni  
Commissione delle Comunità europee  
Bruxelles
- Divisione del personale  
Commissione delle Comunità europee  
Lussemburgo
- Servizi amministrativi degli stabilimenti del Centro comune di ricerca, Ispra, Karlsruhe, Geel e Petten.

Gli atti di candidatura e gli allegati non vengono restituiti.

In un secondo tempo, i candidati iscritti nell'elenco degli idonei ai quali verrà offerto un impiego, saranno invitati a presentare per certificazione gli originali dei loro diplomi o titoli di studio o attestati del datore di lavoro.

*Non saranno ammessi al concorso i candidati che non avranno utilizzato l'atto di candidatura obbligatorio o che non l'avranno firmato. Lo stesso avverrà per coloro che avranno omissso di presentare tutti i documenti giustificativi entro il termine stabilito.*

Per facilitare i lavori amministrativi della commissione esaminatrice, tutta la corrispondenza — o invio di diplomi — relativa ad una candidatura presentata sotto un nome determinato, deve menzionare detto nome e il numero del concorso. Nessun elemento del fascicolo viene restituito ai candidati.

Le date limite indicate sopra non valgono per i funzionari e altri agenti delle Comunità europee che lavorano presso gli uffici stampa e informazione e le delegazioni esterne, purché la loro candidatura venga annunciata per telex alla divisione assunzioni (Bruxelles) entro le ore 16 (ora di Bruxelles) del 20 giugno 1988; fanno fede la data e l'ora d'invio del telex.